

**AS1004 - ESENZIONE DALLA QUOTA D'OBBLIGO DI CERTIFICATI VERDI PREVISTA DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999 N. 79**

Roma, 29 novembre 2012

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale energia nucleare, energie rinnovabili ed efficienza energetica

In risposta al quesito posto da codesta Direzione generale circa la normativa da applicare per riconoscere l'esenzione dalla quota d'obbligo di certificati verdi prevista dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha inviato un parere interlocutorio con il quale ha chiesto di acquisire, tra l'altro, l'avviso dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato, codesta Direzione Generale ha invitato l'Autorità a far pervenire il proprio avviso.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nella sua adunanza del 20 novembre 2012, ha rilevato quanto segue.

Oggetto di parere è l'obbligo stabilito dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 79/99 in capo ai produttori e agli importatori di energia elettrica da fonte non rinnovabile di immettere ogni anno nella rete elettrica una quota prestabilita (quota obbligatoria) di energia prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili o, in alternativa, di acquistare da altri produttori o dal GSE un numero di certificati verdi attestanti la produzione di una quantità di energia da fonti rinnovabili pari alla quota obbligatoria. La quota consiste in una percentuale da applicare al totale della quantità di energia elettrica da fonte non rinnovabile eccedente i 100 GWh prodotta o importata da ciascun operatore. Dal totale cui applicare la percentuale va esclusa, tra l'altro, la produzione che l'operatore ha effettuato attraverso impianti di "cogenerazione".

Le modalità per la esatta individuazione – a tal fine - degli impianti di cogenerazione sono state dapprima definite dalla delibera n. 42/02 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Successivamente la direttiva 2004/8/CE del Parlamento e del Consiglio ha introdotto il concetto di "cogenerazione ad alto rendimento" (CAR), che prevede criteri più restrittivi. Tale direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, che ha trasferito (articolo 6, comma 1) alla CAR i benefici (inclusa l'esenzione dall'obbligo di acquisto di certificati verdi) prima riservati alla cogenerazione *tout court*, così come definita dalla delibera AEEG n. 42/02. Il medesimo decreto stabiliva anche un periodo transitorio (articolo 3 comma 1) durante il quale la vecchia definizione veniva equiparata a quella di CAR fino al 31 dicembre 2010. A causa delle differenze esistenti tra le due definizioni, con il passaggio alla seconda definizione alcuni operatori perdono il beneficio dell'esenzione completa dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui avevano goduto fino allo scadere del periodo transitorio (31 dicembre 2010).

Si deve, dunque, individuare quale sia la normativa da applicare nella definizione di "impianti di cogenerazione" che sono qualificati per l'esenzione dalla quota d'obbligo, dovendosi scegliere tra quella stabilita dalla delibera AEEG n. 42/02, che ammette all'esenzione un maggior numero di impianti, e quella fissata nella direttiva 2004/8/CE e nel Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 che invece esclude dal beneficio un numero più consistente di impianti.

L'Autorità ritiene che la propria valutazione debba partire dal giudizio già espresso sul sistema dei certificati verdi, che peraltro si trova ormai in una fase transitoria che muove verso l'esaurimento, avendo l'articolo 25 comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 previsto che la quota d'obbligo dovrà essere pari a zero a partire dall'anno

2015.. Nel febbraio 2011<sup>1</sup> l'Autorità ha, infatti, inviato al Presidente della X° Commissione del Senato della Repubblica una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, avente ad oggetto lo schema del decreto legislativo poi approvato come Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nella quale si evidenziava l'effetto discriminatorio del sistema dei certificati verdi a sfavore dei generatori meno dotati di impianti alimentati da fonti rinnovabili o comunque non esenti dall'obbligo di acquisto di tali certificati. In quella occasione, inoltre, l'Autorità ha rilevato come tale effetto venisse aggravato dal passaggio alla cessione a titolo oneroso alle imprese che generano elettricità dei diritti di emissione di CO<sub>2</sub>, già previsto per il 1° gennaio 2013 dalla Direttiva UE n. 29/2009. Infatti, poiché gli impianti di generazione di energia elettrica a fonte rinnovabile sarebbero stati tenuti a pagare diritti di emissione molto modesti se non nulli, l'assegnazione a titolo oneroso dei diritti di emissione di CO<sub>2</sub> sarebbe andata a gravare sugli stessi soggetti già svantaggiati dall'obbligo di acquisto di certificati verdi. L'Autorità auspicava pertanto che la data di azzeramento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi venisse anticipata al 1° gennaio 2013.

Sulla base di tale valutazione negativa del permanere dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi, l'Autorità ritiene che, sotto il profilo concorrenziale, tra le due interpretazioni oggetto della richiesta di parere sia probabilmente da preferirsi

---

<sup>1</sup> [AS807 - PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE, 14 febbraio 2011, Boll. n. 7/2011.]

la soluzione che quantomeno, restringendo il perimetro dell'esenzione, riduce il novero dei soggetti privilegiati. Nel caso specifico, pertanto, si è dell'avviso che sotto il profilo concorrenziale sarebbe preferibile adottare la linea suggerita dal Ministero, secondo la quale l'esenzione dall'obbligo di acquisto andrebbe mantenuta solo per gli impianti qualificabili come cogenerativi secondo i criteri previsti per la CAR dal Decreto Legislativo n. 20/2007. Con questa soluzione, infatti, risulterebbe diminuito il numero dei soggetti avvantaggiati dal sistema dei certificati verdi.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*